

**Condizioni Generali di Licenza
ad Imprese di Diffusione Radiofonica via etere in ambito Locale**

Sede di BOLOGNA Agenzia di BOLOGNA-LOCALE Licenza n. 8107

Si fa riferimento alla lettera del 20 MAG. 1996 con la quale codesta Impresa ha presentato domanda di licenza a utilizzare in trasmissioni radiofoniche via etere in ambito locale le composizioni musicali del repertorio amministrato da questa Società, nonché ai dati forniti sulle caratteristiche di dette diffusioni.

1. Oggetto della licenza

- 1.1. La SIAE, ai sensi degli artt. 12, 16 e 61 della legge 22.4.1941 n. 633, con la presente lettera ed entro i limiti e alle condizioni qui di seguito stabilite, autorizza codesta Impresa a diffondere via radio nell'area servita dalla propria

emittente locale OASI RADIO

sita in località Bologna

comune di Bologna

il repertorio di opere musicali tutelate con o senza parole assegnate alla Sezione Musica della SIAE ai sensi delle norme statutarie e regolamentari (i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe, le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie, compresi i relativi eventuali testi letterari) e affidate alla tutela della SIAE stessa dai suoi Soci, Iscritti e Mandanti e da Società d'autori o enti similari stranieri.

- 1.2. La licenza comprende la radiodiffusione mediante dischi, nastri, o altri supporti analoghi, nonché la radiodiffusione delle esecuzioni dal vivo comunque effettuate.
- 1.3. Codesta Impresa è altresì autorizzata a registrare le opere suddette su nastro, filo o analogo supporto, ma esclusivamente ai fini delle proprie diffusioni radiofoniche differite e di eventuali repliche entro il limite di durata della presente licenza, con divieto di fare qualsiasi altro uso di dette registrazioni.
- 1.4. Sono fatti salvi i diritti morali degli autori e gli eventuali separati diritti spettanti ad altre categorie.
- 1.5. Esclusioni:
- 1.5.1. Restano escluse dalla licenza le utilizzazioni pubblicitarie di opere in adattamento e abbinamento ad un determinato messaggio pubblicitario.
- 1.5.2. E' escluso dalla presente licenza l'esercizio di qualsiasi altra facoltà spettante agli autori e, in particolare:
- a) la diffusione delle opere effettuate con qualsiasi altra modalità;
- b) la comunicazione pubblica per mezzo di apparecchi riceventi televisivi o radiofonici o apparecchi analoghi;

c) l'esecuzione delle opere in ambienti aperti al pubblico, anche se effettuate ai fini della diffusione radiofonica autorizzata.

- 1.5.3. Non si considerano ambienti aperti al pubblico gli studi di emissione o registrazione dell'emittente o di produzione radiofonica di terzi, anche se l'esecuzione avviene in presenza di un ristretto pubblico ammesso gratuitamente.

2. Compenso

- 2.1.1. Il calcolo del compenso annuo dovuto alla SIAE per le utilizzazioni del repertorio musicale di cui alla presente licenza viene effettuato sulla base degli introiti lordi totali, a qualunque titolo realizzati, risultanti in bilancio, dedotta forfettariamente una quota parte del 35%, e fino ad un massimo di L. 950 milioni, a titolo di incassi attinenti ad attività non connesse con quella di radiodiffusione. L'impresa di radiodiffusione ha facoltà di optare per il calcolo del compenso sulla base degli introiti complessivi attinenti a ogni forma di pubblicità e sponsorizzazioni rimesse da consorzi o circuiti radiofonici e commercializzazioni dei programmi.
- 2.1.2. A corrispettivo della licenza di cui al precedente punto 1., codesta Impresa verserà alla SIAE un compenso annuo calcolato percentualmente nella misura del 5% dell'importo come determinato ai sensi del punto 2.1.1., ridotto, inoltre, del 35% a scomputo forfettario delle spese di acquisizione degli introiti stessi.
- 2.1.3. Il calcolo del compenso sarà effettuato a titolo provvisorio sulla base dei proventi sopra indicati risultanti dal bilancio relativo al penultimo anno precedente quello di competenza, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla base del bilancio di competenza. Nel caso in cui l'emittente abbia natura giuridica che non preveda la compilazione dei bilanci, per la definizione dei compensi di cui sopra si farà riferimento alla dichiarazione IVA. L'emittente ha l'obbligo di esibire alla SIAE tutta la documentazione amministrativa e contabile che abbia rilevanza ai fini dell'applicazione delle norme di cui sopra.
- 2.2. Tenuto conto della situazione contingente delle imprese radiofoniche private locali e dello stato di applicazione della legge di regolamentazione del settore per il triennio 1995-1997, e solo nel caso in cui le emittenti depositino nel termine previsto dalla presente licenza copia del bilancio o della dichiarazione IVA, la base di calcolo del compenso percentuale determinata ai sensi del precedente capoverso viene, poi, ridotta del 13% per l'anno 1995, del 12% per l'anno 1996, e dell'11% per l'anno 1997.
- 2.3. In deroga a quanto previsto dal comma 2.1.2., qualora l'incidenza percentuale del tempo di trasmissione della musica sul tempo totale delle trasmissioni settimanali sia inferiore al 25% si applicherà un'aliquota del 2%; nel caso, invece, tale incidenza sia superiore al 75% si applicherà una percentuale dell'8%.
- 2.4. Nel caso in cui l'impresa di diffusione non rispetti l'onere di depositare copia del bilancio o delle dichiarazioni IVA che consentano alla SIAE di effettuare il conteggio del compenso dovuto ai sensi di quanto previsto al capo 2, è comunque dovuto un compenso minimo annuo di L. 6.000.000 per ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1995, salvo conguaglio.
- 2.5. Il compenso come sopra determinato dovrà essere corrisposto da parte di codesta Impresa in 12 rate mensili il cui versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza. In deroga, il pagamento relativo al mese di luglio potrà essere effettuato entro il 10 settembre. Per i mesi da gennaio a giugno le rate mensili sono conteggiate sull'ultimo bilancio depositato. Per i mesi da luglio a dicembre le rate mensili dovranno tener conto del conteggio definitivo.
- 2.6. Il compenso pagato non comprende il diritto demaniale eventualmente dovuto.

3. Segnalazione dati

- 3.1. Codesta Impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla SIAE ogni variazione delle caratteristiche della propria attività che abbia rilevanza ai fini della validità delle condizioni di applicazione della presente licenza. Inoltre essa si impegna a consegnare entro il 30 giugno di ciascun anno copia dei bilanci o della dichiarazione IVA occorrenti per il calcolo del compenso e a consentire gli accertamenti connessi con l'applicazione della presente licenza.

Il suddetto termine è differito al 31 agosto di ciascun anno per le emittenti che dimostrino che il bilancio viene approvato successivamente al 31 maggio.

- 3.2. In caso di mancata consegna dei bilanci entro 60 giorni dalla data di deposito l'emittente perde il diritto alla applicazione delle deduzioni previste al punto 2.2. In mancanza del deposito dei bilanci o della dichiarazione IVA, l'emittente è comunque tenuta al pagamento del minimo annuo di L. 6.000.000 a titolo di acconto salvo conguaglio, previsto al punto 2.4.

4. Invio dei programmi

Codesta Impresa, in quanto diffonde programmi in ambito strettamente locale, è esonerata dalla presentazione dei programmi contenenti l'elenco dettagliato delle utilizzazioni effettuate e potrà limitarsi alla presentazione annuale del palinsesto tipo contenente il titolo, la specie e la durata dei singoli programmi.

Rimane, tuttavia, a carico di codesta Impresa l'obbligo di presentare un programma musicale dettagliato, come da fac-simile allegato, in tutti i casi in cui vi sia ripresa diretta di esecuzioni dal vivo, sia in studio che in altro locale pubblico o, in ogni caso in cui le trasmissioni musicali siano effettuate senza l'ausilio diretto o indiretto (riversamento) di registrazioni fonografiche in commercio.

5. Penali

Qualora il pagamento dei compensi non venga effettuato entro il 90° giorno successivo al termine previsto, codesta Impresa corrisponderà a titolo di penale un importo pari al 10% annuo *pro rata temporis* calcolato sulle somme non corrisposte nei termini. La SIAE si riserva la facoltà di comunicare all'Impresa la decadenza con effetto immediato della presente licenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, le eventuali utilizzazioni delle opere del repertorio SIAE effettuate dopo la data di ricezione della suddetta comunicazione dovranno considerarsi come illecite ad ogni effetto, salva comunque ogni ragione ed azione della SIAE per il recupero dei crediti e salvi gli interessi legali.

6. Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione alla presente licenza sarà competente il Foro di Roma.

7. Altri repertori

Per la utilizzazione di opere di competenza della SIAE diverse da quelle indicate al punto 1., e in particolare di opere assegnate alle Sezioni LIRICA (opere liriche, oratori, balletti e opere analoghe), D.O.R. (drammi, commedie, operette, commedie musicali, riviste, scene e scenette e opere analoghe, anche se scritte appositamente per la radio) e O.L.A.F. (poesie, romanzi, racconti, ecc.), codesta Impresa dovrà far pervenire apposita richiesta scritta di autorizzazione, almeno sessanta giorni prima della prevista utilizzazione.

La richiesta dovrà contenere i seguenti dati:

- a) titolo dell'opera;

b) nome dell'autore o degli autori e dell'eventuale elaboratore o traduttore (per le opere editate, anche il nome dell'editore);

c) genere dell'opera;

d) durata presunta dell'opera in minuti;

e) data prevista della messa in onda;

f) se si tratta di opere commissionate dall'Impresa utilizzatrice;

g) se l'opera viene utilizzata mediante ripresa in diretta o in registrazione da un locale pubblico (indicare in tal caso il locale) o mediante una registrazione fonografica di commercio (indicare, in tal caso, il marchio e il numero di catalogo del disco o nastro).

La SIAE, attraverso le rispettive competenti Sezioni DOR, LIRICA, OLAF, potrà eventualmente rilasciare specifiche autorizzazioni, sempreché si tratti di opere affidate alla tutela della SIAE, sulla base del nulla-osta del titolare dei relativi diritti.

I permessi rilasciati volta per volta per le singole opere fisseranno le relative condizioni e in particolare la misura del compenso dovuto per la singola opera e per la singola autorizzazione.

8. Durata-Validità

La presente licenza rilasciata dalla SIAE ha effetto immediato dalla data della sua sottoscrizione per accettazione da parte dell'Impresa. Essa ha validità sino al 31 dicembre successivo e si intenderà poi tacitamente rinnovata di anno in anno finché non sarà disdetta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da notificare al più tardi entro il 30 settembre dell'ultimo anno di validità. E' fatta salva la facoltà di comunicazione di decadenza prevista all'art. 5.

La SIAE ha altresì la facoltà di recedere dal presente contratto di licenza con effetto anche prima del 31 dicembre dell'anno in corso, previa notifica del recesso da inviare almeno tre mesi prima, in caso di ripetute inadempienze da parte dell'Impresa ad uno qualsiasi degli obblighi ad essa derivanti dalle clausole della presente licenza che siano state fatte oggetto di formale contestazione da parte della SIAE.

Codesta Impresa vorrà cortesemente restituire due esemplari della presente debitamente sottoscritti per accettazione.

Distinti saluti

S.I.A.E. SEDE di BOLOGNA

~~SIAE Sede di~~ D.A.T.A.

Ricevuto 20 MAG. 1996



IL DIRETTORE

Olivero Tobarini

Per accettazione: *William Garai*

Dichiaro di accettare espressamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole della presente lettera di cui ai seguenti articoli:

art. 1.5.; art. 2.1.1., 2.1.3., 2.2., 2.4., 2.6.; art. 3.1. e 3.2.; art. 5; art. 6; art. 8

F. to *William Garai*